



Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 1 del 19/01/2017

Ai gentili clienti

Loro sedi

Ecco le numerose novità 2017 per imprese e famiglie. Dal 2017 si delinea un panorama fiscale e contabile notevolmente modificato rispetto al passato e che richiede quindi delle attente valutazioni e scelte da parte di tutti i soggetti esercenti attività economiche (imprese e professionisti). Vediamo una sintesi delle disposizioni più rilevanti, ricordandovi che alcune disposizioni sono ancora in attesa dell'emanazione di provvedimenti attuativi ed esplicativi.

NUOVI ADEMPIMENTI PER TUTTI I SOGGETTI IVA

INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE ELENCO CLIENTI E FORNITORI (obbligatorio salvo opzione INVIO DATI FATTURE -- vedi in seguito)

Il cosiddetto Spesometro diventa trimestrale e non più annuale. Si tratta di un nuovo adempimento con decorrenza dal 1.1.2017 e avente come riferimento i trimestri solari dell'anno e scadenza prevista alla seguenti date: 1' e 2' trimestre 2017: 25/07/2017; 3' trimestre 2017: 30/11/2017; 4' trimestre 2017: 28/02/2018.

Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti in regime dei minimi, forfetari e associazioni che calcolano l'IVA a forfait per opzione L.398/1991.

INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI IVA (adempimento obbligatorio)

Si tratta di un nuovo adempimento con decorrenza dal 01/01/2017 e avente come riferimento i trimestri solari dell'anno e scadenza prevista alla seguenti date: 1' trimestre 2017: 31/05/2017; 2' trimestre 2017: 18/09/2017; 3' trimestre 2017 : 30/11/2017; 4' trimestre 2017: 28/02/2018.

Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti in regime dei minimi, forfetari, i soggetti che effettuano solo operazioni esenti (es. medici) e in generale quei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

INVIO TELEMATICO GIORNALIERO CORRISPETTIVI (adempimento facoltativo salvo opzione INVIO DATI FATTURE -- vedi in seguito)

I commercianti possono effettuare entro il 31/03/2017 una scelta della durata di cinque anni con la quale si impegnano ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L'invio dovrà essere effettuato direttamente dal registratore di cassa e quindi saranno necessari degli adeguamenti o la sostituzione degli apparecchi. Il beneficio per chi opera tale scelta consiste nell'esonero dall'emissione dello scontrino e dall'esonero della registrazione contabile dei corrispettivi. I commercianti più interessati a valutare tale opzione sono quelli che emettono un grande quantitativo di scontrini (magari di modesto importo) e che non hanno la necessità che lo stesso venga utilizzato come documento a complemento della garanzia del prodotto venduto. Per chi effettuerà la scelta dell'invio telematico dei corrispettivi è previsto un credito d'imposta pari a 50 euro (per compensare gli oneri conseguenti all'adeguamento tecnologico degli apparecchi).

INVIO TELEMATICO GIORNALIERO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (adempimento obbligatorio)

Dal 01/4/2017 i dati dei corrispettivi incassati giornalmente mediante distributori automatici devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. L'invio dovrà essere effettuato direttamente dal registratore di cassa e quindi saranno necessari degli adeguamenti o la sostituzione degli apparecchi.

OPZIONE INVIO DATI FATTURE EMESSE, FATTURE RICEVUTE e CORRISPETTIVI - AGEVOLAZIONI FISCALI RICONOSCIUTE (adempimento facoltativo in quanto sostitutivo di Invio Trimestrale Elenco Clienti e Fornitori)

In alternativa all'invio telematico periodico degli elenchi clienti e fornitori nonché dei dati relativi alle liquidazioni IVA trimestrali, **il contribuente può optare entro il 31/03/2017 con un vincolo di 5 anni** per la trasmissione periodica di tutti i dati relativi a:

- fatture emesse (anche in formato non elettronico)
- fatture ricevute e registrate (anche in formato non elettronico)
- corrispettivi giornalieri (per un approfondimento sui corrispettivi [leggi qui](#))

Questa disposizione presenta alcuni aspetti vantaggiosi tra i quali si evidenziano:

- a) esonero da invii telematici periodici di spesometri e liquidazioni IVA
- b) possibilità che eventuali controlli vengano effettuati a distanza senza richiedere la presenza dei verificatori in azienda
- c) eliminazione obbligo elenchi intrastat per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute (rimangono quelli relativi alle cessioni)
- d) rimborsi IVA in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale

Le opzioni possono essere esercitate accedendo alla piattaforma "Fatture e corrispettivi", dal sito internet delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ai soggetti in attività nel 2017 che esercitano l'opzione sostitutiva dello spesometro trimestrale ovvero scelgono l'invio trimestrale dei dati delle fatture

emesse e ricevute è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

E' importante rilevare che con l'opzione all'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (in sostituzione dello spesometro trimestrale) si accede anche alla possibilità di emettere fatture elettroniche con invio gratuito tramite Sistema di Interscambio (SDI). A differenza di altri metodi di invio delle fatture elettroniche (es. tramite PEC) **il Sistema di Interscambio assolve automaticamente e gratuitamente anche agli obblighi di conservazione a norma dei documenti.** Inoltre le fatture elettroniche (emesse o ricevute) transitate tramite sistema di interscambio SDI possono essere escluse dall'invio trimestrale dei dati. In pratica:

- al contribuente che emette fatture elettroniche a tutti i propri clienti rimarrebbe solo l'invio trimestrale dei dati relative alle fatture ricevute dai fornitori;

- al contribuente che emette fatture elettroniche a tutti i propri clienti e che riceve fatture elettroniche da tutti i propri fornitori verrebbe meno l'intero adempimento trimestrale suindicato.

PSICOLOGI, INFERMIERI, OSTETRICHE, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA, OTTICI, PARAFARMACIE, VETERINARI ED ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO FARMACI DA BANCO (obbligatorio in base a norme già definitive)

Questi soggetti devono procedere all'iscrizione nel portale Sistema Tessera Sanitaria in quanto entro il 31/01/2017 **devono inviare telematicamente i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri Clienti persone fisiche nel corso dell'anno 2016.** Tale obbligo, già in vigore dal 2015 per medici odontoiatri e farmacisti, ha lo scopo di integrare nelle dichiarazioni fiscali precompilate i dati che danno diritto alla detrazione fiscale prevista per le spese sanitarie. I dati che verranno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono esclusi dall'inserimento nell'elenco clienti (spesometro).

TASSAZIONE E CONTABILITA' IMPRESE E PROFESSIONISTI

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (società di capitali)

Dal 01/01/2017 l'aliquota ordinaria IRES scende dal 27,5% al **24%**.

NUOVA SCADENZA PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DEL MODELLO UNICO

La tradizionale scadenza di pagamento del saldo e primo acconto di imposte e contributi prevista al 16 giugno di ogni anno è stata spostata al **30 giugno**. La scadenza si riferisce al pagamento delle imposte e contributi risultanti dal modello Unico (ovvero IRES, IRAP, contributi INPS artigiani e commercianti, cedolare secca su affitti, imposta agevolata forfettari).

Per IMU e TASI la data di pagamento rimane invariata al 16 giugno.

MODIFICA CODICI TRIBUTI PER VERSAMENTO RITENUTE

Si ricorda che, con [Risoluzione 13/E del 17.03.2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha disposto **con effetto dal 01/01/2017** la revisione dei codici tributo utilizzati dai sostituti d'imposta per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte.

In particolare, l'intervento ha previsto, a seguito di accorpamento, la riduzione del numero complessivo dei codici tributo, nonché l'aggiornamento di alcune denominazioni. Quindi dal 01/01/2017, ad esempio:

a) per il versamento delle ritenute operate sui compensi assimilati a lavoro dipendente (es. amministratori) non è più utilizzabile il codice tributo 1004, in quanto confluito nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria);

b) per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, non è più utilizzabile il codice tributo 1038 in quanto confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).

Si precisa che:

1) per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, **dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo**.

2) i nuovi codici si applicheranno anche per il versamento tardivo di ritenute operate prima del 01/01/2017 (es. ritenuta operata ad un agente a maggio 2016), se versate dopo l'01/01/2017 (anche in tale caso esemplificato si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto dal 1.1.2017 il codice tributo 1038 risulta soppresso).

IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: PER CALCOLARE IL REDDITO SI DEVE UTILIZZARE IL "CRITERIO DI CASSA" (nuovo criterio naturale dal 1.1.2017)

La disposizione riguarda **le imprese non obbligate alla contabilità ordinaria** ovvero le ditte individuali e società di persone che hanno ricavi annui non superiori ad euro 400.000 (imprese di servizi) o ad euro 700.000 (imprese con altre attività diverse dai servizi - es. commercio, produzione, ecc.). Sono quindi escluse le società di capitali (SRL, SPA, ecc.) e le altre imprese (ditte individuali e società di persone) che pur non essendo obbligate hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria. Nel "criterio di cassa" il reddito viene determinato per contrapposizione dei ricavi e proventi "incassati" nel periodo d'imposta e delle spese e degli oneri "sostenuti" nel medesimo periodo d'imposta.

Potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito secondo la competenza temporale i seguenti componenti: • plusvalenze • sopravvenienze attive • minusvalenze • sopravvenienze passive • ammortamenti • accantonamenti di quiescenza e previdenza

Il beneficio della scelta di poter dichiarare solo i redditi effettivamente incassati non è trascurabile e comporterà anche due effetti contabili di rilievo:

1) gli acconti pagati o incassati entreranno comunque a far parte del reddito rispettivamente come costi o ricavi;

2) a fine anno non ci sarà più la valorizzazione delle rimanenze di magazzino in quanto ogni "acquisto pagato" rappresenterà un costo dell'esercizio.

Considerato però che le imprese in contabilità semplificata attualmente non annotano le date di incasso e pagamento delle fatture, si dovrà affrontare una gestione amministrativa formalmente più complessa di quella attuale. Le ipotesi operative previste dalla norma sono tre:

1) il contribuente, oltre ai registri IVA utilizzati per annotare le fatture emesse e ricevute, istituisce i registri degli incassi e dei pagamenti dove appunto inserire tali nuove informazioni.

2) il contribuente integra a margine dei registri IVA l'elenco delle fatture emesse e ricevute rispettivamente non incassate e non pagate nell'anno corrente + le fatture emesse e ricevute negli anni precedenti rispettivamente incassate e pagate nell'anno corrente.

3) previa opzione vincolante per un triennio, il contribuente registra le fatture emesse e ricevute nella data del movimento finanziario. In pratica si presume che la data di registrazione coincida con quella di incasso (fatture emesse) e pagamento (fatture ricevute).

Qualora il contribuente NON voglia utilizzare il criterio di cassa può esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria (in base alla quale il criterio di determinazione del reddito continua ad essere quello della competenza). L'opzione per la contabilità ordinaria ha una durata minima di 1 anno. Sono attesi dei decreti attuativi (entro il 31/01/2017) che definiscano con chiarezza le modalità da seguire. Il criterio di cassa vale anche ai fini della determinazione dell'imponibile ai fini della tassazione IRAP.

Effetti e convenienza

Nel primo anno di applicazione le aziende in contabilità semplificata con rimanenze finali di magazzino (merci o lavori in corso) avranno molto probabilmente una notevole riduzione di reddito nell'anno 2017. Infatti il valore di **magazzino al 31/12/2016** verrà secondo le vecchie regole della competenza considerato come un costo del 2017 mentre il valore di **magazzino al 31/12/2017** non verrà rilevato ma considerato secondo le nuove regole di cassa come costo sempre del 2017. Se questo "effetto del primo" anno determinerà una perdita la stessa NON potrà essere recuperata ovvero detratta dagli utili degli anni successivi.

Il criterio di cassa, in generale, potrà inoltre dare origine a redditi di valore molto più irregolare nel tempo ovvero con maggior variabilità tra un anno e l'altro. La convenienza a continuare ad utilizzare il criterio di competenza deve essere valutata in base al maggior costo amministrativo conseguente alla scelta per la tenuta della contabilità ordinaria.

DITTE INDIVIDUALI + SOCIETA' DI PERSONE (IN CONTABILITA ORDINARIA) + SRL SEMPLIFICATA CON OPZIONE TASSAZIONE PER TRASPARENZA: POSSIBILE LA SCELTA PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA IRI AL 24% (SUGLI UTILI REINVESTITI OVVERO NON PRELEVATI) IN SOSTITUZIONE DELL'IRPEF A SCAGLIONI PROGRESSIVI

Dal 01/01/2017 le ditte individuali, le società di persone in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per scelta) e le SRL (con non più di 10 soci e che hanno fatto l'opzione per la tassazione per trasparenza) **possono optare con un vincolo di 5 anni per la tassazione in base alla nuova imposta denominata IRI. Attualmente** tali soggetti hanno una tassazione ad aliquote IRPEF progressive sulla base del reddito annuale prodotto indipendentemente dall'effettiva percezione. Quindi un imprenditore individuale la cui azienda produce 50.000 euro di reddito paga l'IRPEF e INPS su tale importo; se tale reddito viene prodotto da una snc di due soci al 50% allo stesso modo ciascun socio paga l'IRPEF e INPS sulla sua quota di 25.000. Il tutto indipendentemente dall'aver effettivamente prelevato tali somme ad uso personale e quindi anche qualora le stesse siano rimaste in azienda ad esempio per far fronte alle esigenze di liquidità per nuovi investimenti. **La nuova normativa** prevede invece che il titolare o i soci paghino l'IRPEF a scaglioni progressivi (e l'INPS) solo sulla parte di reddito effettivamente prelevata nell'anno. L'eventuale parte residua non prelevata (= utile reinvestito) verrà tassata in base alla nuova imposta IRI al 24% fisso (flat tax). Si crea pertanto un doppio binario di tassazione che consente dunque di pagare un'imposta inferiore sulla parte di reddito che rimane in azienda che quindi non subisce l'effetto dell'applicazione delle aliquote progressive Irpef. Da una prima analisi questo "doppio binario" non risulta di facile gestione. Infatti il disallineamento tra utile dell'anno e prelevamenti effettuati (comprendenti anche eventuali utili relativi ad anni precedenti) complica i calcoli del riporto e la gestione di eventuali perdite conseguenti.

La **CONVENIENZA** per la nuova tassazione è prevalentemente rivolta alle imprese con elevati utili che solo in parte vengono prelevati dal titolare o dai soci. Quindi la tassazione in base all'IRI è conveniente per quelle aziende che intendono destinare una parte degli utili al reinvestimento all'interno dell'azienda anche per evitare il ricorso al credito bancario. Le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono accedere alla tassazione IRI solo previa ulteriore opzione per la contabilità ordinaria dal 1.1.2017. Il passaggio alla contabilità ordinaria comporta anche la determinazione del reddito in base al criterio di competenza e non di cassa come previsto per i soggetti in contabilità semplificata dal 1.1.2017 (vedi punto precedente).

CONTRIBUTI INPS PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

A partire dal 1° gennaio 2017 l'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS scende dal 27,72% al **25,72%**. La quota dello 0,72 per cento è dovuta a titolo di finanziamento delle misure assistenziali (ricovero ospedaliero, malattia, maternità). Resta invece invariata al 24,72% l'aliquota Inps per soggetti con altra forma pensionistica.

AGEVOLAZIONI IMPRESE - PROFESSIONISTI

MAXI AMMORTAMENTO DEL 140% (per le imprese e i professionisti)

Proroga del maggior ammortamento del 40% per investimenti (acquisto o leasing) in beni nuovi effettuati:

- entro il 31/12/2017
- entro il 30/06/2018 se l'ordine viene fatto e accettato dal fornitore e pagato un acconto del 20% entro il 31/12/2017.

La proroga esclude dall'agevolazione l'acquisto di veicoli non strumentali (es. auto).

IPER AMMORTAMENTO DEL 250% (per le imprese)

Nuovo maggior ammortamento del 150% per investimenti (acquisto o leasing) in beni nuovi "funzionali alla trasformazione digitale" dell'impresa (quindi beni ad elevato contenuto tecnologico come indicati nell'Allegato A della legge di bilancio 2017). Trattasi di macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti dotati di controllo per mezzo di CNC e/o PLC, ecc. Nel caso in cui il costo unitario superi euro 500.000 è necessaria un'attestazione dei requisiti del bene da parte di soggetto abilitato. Eventuali software necessari per il funzionamento di tali beni beneficiano di un ammortamento maggiorato del 40%.

SABATINI TER (per le imprese)

Concessione di un contributo in conto interessi calcolati al tasso del 2,75% a copertura di oneri derivanti da finanziamenti della durata di anni cinque ottenuti da una banca aderente alla convenzione Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento deve essere stato concesso per acquisto o leasing finanziario di beni strumentali nuovi ad uso produttivo compresi hardware, software e altre tecnologie digitali.

RICERCA E SVILUPPO PERIODO 2017-2020 (per le imprese)

Viene modificata la normativa vigente (DL. 145/2013) con ampliamento di:

- a) durata - fino al 2020
- b) percentuale - dal 25% al 50%
- c) limite massimo - da 5 a 20 milioni di euro

d) spese ammesse - compreso anche personale non altamente qualificato e oneri di ricerche commissionate all'estero

DETRAZIONE IRPEF (privati) e DEDUZIONI IRES (imprese) PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE

Detrazione IRPEF del 30% per persone fisiche che investiranno denaro in società innovative fino a 1 milione di euro. Deduzione dal reddito del 30% delle somme investite da soggetti IRES (società di capitali) in società innovative fino a 1,8 milioni di euro.

RITENUTA CONDOMINIO 4%

Il condominio tramite il suo amministratore applica e versa le ritenute d'acconto come segue:

- ritenuta del **20%** operata sulle presentazioni rese ad esempio dai lavoratori autonomi (ingegnere, architetto, commercialista, ecc.)
- ritenuta del **4%** operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell'esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ecc.).

Con riferimento alla sola ritenuta del 4%, dal 01/01/2017 il versamento segue le regole ordinarie solo l'importo della stessa è superiore a 500 euro. Quindi ad esempio, con riferimento ad un corrispettivo pagato di 1.000 euro su cui la ritenuta è di 40 euro (4% di 1.000), per il condominio non sussisterà più obbligo di versarla entro il 16 del mese successivo quello di pagamento della relativa fattura. Qualora, invece, la ritenuta da versare sia, ad esempio, pari a 520 euro, questa andrà versata secondo le ordinarie regole. **Le ritenute non versate perché di importo NON superiore alla predetta soglia di 500 euro, andranno versate dal condominio entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.**

FAMIGLIE e SOGGETTI PRIVATI

PAGAMENTO MOD. F24 CARTACEO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 1.000

Viene **ripristinata** la possibilità di effettuare il pagamento di modelli F24 cartacei presso gli sportelli bancari se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) contribuente: persona fisica non titolare di partita IVA
- b) importo a debito diverso da zero
- c) assenza di compensazione, anche parziale, di tributi a credito.

Modelli F24 a zero

I modelli F24 a zero potranno quindi essere pagati solo mediante:

- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi "F24 web" o "F24 online"
- tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti

- avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni

I modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero devono essere pagati da tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA) mediante presentazione esclusivamente in via telematica, tramite:

- servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Casi particolari

Le regole sopradescritte relative al pagamento dei modelli F24 in modalità NON CARTACEA contengono alcune eccezioni che prevedono la **possibilità di pagare il modello in forma cartacea a qualsiasi contribuente (privato o titolare di partita IVA)**. Ecco l'elenco dei casi ammessi:

- F24 predeterminati ovvero modelli F24 precompilati e inviati direttamente al contribuente dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (banche e Poste Italiane), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- contribuenti titolari di partita IVA beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione, nella forma di crediti d’imposta che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione;
- contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.);
- eredi di titolari di partita IVA per i soli adempimenti concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
- agricoltori esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
- soggetti che hanno cessato l’attività con chiusura della partita IVA relativamente ai versamenti residuali (rate) di imposte, contributi e premi relativi all’attività cessata;
- imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda con conseguente sospensione della partita IVA.

NUOVA SCADENZA PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DEL MODELLO UNICO

La tradizionale scadenza di pagamento del saldo e primo acconto di imposte e contributi prevista al 16 giugno di ogni anno è stata spostata al 30 giugno. La scadenza si riferisce al pagamento delle imposte e contributi risultanti dal modello Unico (ovvero IRES, IRAP, contributi INPS artigiani e commercianti, cedolare secca su affitti, imposta agevolata forfettari).

Per IMU e TASI la data di pagamento rimane invariata al 16 giugno.

PREMIO NUOVE MAMME (dal 1.1.2017 in poi)

Somma di euro 800 spettante a tutte le mamme per la nascita o adozione di minorenni. Il premio va chiesto all'INPS al raggiungimento del settimo mese di gravidanza o contestualmente all'adozione

BONUS BEBE' (introdotto dal 2015)

Somma di euro 1.920 annuali per famiglie con redditi certificati Isee fino a euro 7.000; Somma di euro 960 annuali per famiglie con redditi certificati Isee fino a euro 25.000. Il pagamento è effettuato mensilmente fino al raggiungimento dei 3 anni del bambino.

BUONO NIDO (vale anche per bambini nati nel 2016)

Somma di euro 91 mensili pagati dall'INPS per ciascun bambino iscritto ad asilo nido pubblico o privato. La percezione del buono nido comporta la rinuncia alla detrazione fiscale (pari a max. euro 120) della retta nella dichiarazione dei redditi)

BONUS CULTURA PER I DICOTTENNI (chi diventa maggiorenne nel 2017)

Bonus di Euro 500 per acquisto di biglietti per teatri, cinema, concerti, libri, ecc. Gli interessati devo iscriversi al sito www.18app.italia.it utilizzando le proprie credenziali SPID (servizio pubblico identità digitale - vedi www.spid.gov.it/)

DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (proroga)

La detrazione fiscale del 50% è utilizzabile fino al 31.12.2017 nel limite di spesa pari a 96.000 euro per intervento. Se l'intervento riguarda le parti comuni condominiali la proroga è stata estesa fino al 31.12.2021.

DETRAZIONI FISCALI ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (a seguito di ristrutturazione edilizia)

La detrazione fiscale del 50% è utilizzabile fino al 31/12/2017 nel limite di spesa pari a 10.000 euro. Rispetto alla precedente normativa ora è richiesto che l'intervento edilizio di riferimento sia iniziato dopo il 1.1.2016.

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione fiscale del 65% è utilizzabile fino al 31/12/2017

DETRAZIONI FISCALI PER SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA e SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Con effetto dall'anno fiscale 2016 aumentano le detrazioni relative alle spese sostenute per la frequenza scolastica dei familiari a carico. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% (per studente), attualmente pari a 400 euro, aumenta a:

- 564 euro per l'anno 2016 a cui corrisponde un beneficio fiscale del 19% pari a massimo ad euro 107,16;
- 717 euro per l'anno 2017 a cui corrisponde un beneficio fiscale del 19% pari a massimo ad euro 136,23;
- 786 euro per l'anno 2018 a cui corrisponde un beneficio fiscale del 19% pari a massimo ad euro 149,34;
- 800 euro a decorrere dall'anno 2019 a cui corrisponde un beneficio fiscale del 19% pari a massimo ad euro 152,00;

Si ricorda che rientrano nella detrazione: • la tassa di iscrizione; • la tassa di frequenza; • le spesa per la mensa scolastica; • l'assistenza al pasto; • il pre e il post scuola.

Rimane, invece, in ogni caso escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

SISMABONUS

Detrazione fiscale del 50% per interventi su abitazioni singole dal 2017 al 2021. La detrazione sale al 70% o 80% se gli interventi migliorano di uno o due livelli la classificazione sismica dell'immobile. Se gli interventi vengono effettuati sui condomini la detrazione sale al 75% e 85%. L'importo massimo della spesa è di 96.000 euro per unità.

TASSO LEGALE DI INTERESSE

A partire dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale scende dal 0,2% al 0,1% annuale. E' quanto stabilito dal Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 07/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile. Da un punto di vista fiscale la riduzione ha effetto sul calcolo degli importi dovuti all'erario a seguito di **ravvedimento operoso di tributi non versati** entro la data ordinaria di scadenza.

NOVITA' SUI MODELLI DICHIARATIVI

- La dichiarazione Iva 2017, secondo quanto disposto dell'Art. 4 comma 4 lett. c) del DL 193/2016 deve essere presentata nel mese di febbraio, con termine ultimo il 28/02/2016, viene così meno la Dichiarazione unificata;
- Il modello Unico a seguito della sopra citata modifica è stato ridenominato in "Modello Redditi";
- Il modello 770/2017 viene riaccorpato in un unico modello, pertanto viene meno la suddivisione tra modello semplificato e ordinario. Tale novità deriva dall'introduzione della Certificazione Unica al fine di evitare duplicazioni di adempimenti;
- Il Modello Intrastat Acquisti a partire dal 01 gennaio 2017 in seguito all'introduzione dell'obbligo dello Spesometro trimestrale, sembrerebbe soppresso anche sulla base della nota del 10/01/2017 dell'Agenzia delle Dogane, cio' però non è in linea col Regolamento CE 638/2004 Art. 9 che impone la trasmissione dei risultati mensili delle statistiche sugli scambi. Inoltre tale abolizione imporrebbe un coordinamento con la disciplina VIES, che impone la cancellazione in seguito al mancato invio per quattro trimestri consecutivi. Si attendono chiarimenti in merito.

NOVITA' FINALI

- **Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale**, viene riaperta tale possibilità anche per l'esercizio 2017 sulla base dell'Art. 1 comma 121 della Legge 208/2015;
- **Cumulo gratuito dei periodi assicurativi** previsto dall'art. 1 commi 195-198 Legge 232/2016 il cui ambito di operatività viene ampliato mediante la modifica dei requisiti di accesso, alle Casse di previdenza dei liberi professionisti;
- **La deduzione Ace** subisce una stretta a partire dall'anno 2017, la Legge di Bilancio individua l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio nella misura del 2,3 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. L'aliquota aumenta al 2,7 per cento nel periodo d'imposta successivo. Viene, inoltre, prevista una disposizione anti-elusiva, per evitare che siano agevolate quelle società che utilizzano le somme derivanti dalla ricapitalizzazione per investimenti finanziari in titoli e, dunque, senza reimpiegare i mezzi propri in effettive attività produttive.